



All.to n.1

SAGRE, FESTE POPOLARI E RIUNIONI STRAORDINARIE DI PERSONE

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LA DISCIPLINA DI DETTAGLIO PREVISTA DALLA LEGGE REGIONE UMBRIA 21 GENNAIO 2015 , N. 2

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento reca la disciplina comunale in attuazione di quanto previsto dalla Legge Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 2, di seguito definita "*Legge regionale*".
2. Lo stesso tiene altresì conto delle ulteriori disposizioni normative applicabili al riguardo, oltreché delle indicazioni operative emanate dalla Regione dell'Umbria in merito all'applicazione della *Legge regionale*.

Art. 2 (Ulteriori prodotti, preparazioni e lavorazioni riconosciute, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a, della *Legge regionale*)

1. Sono riconosciuti i seguenti ulteriori prodotti tipici locali e/o le preparazioni e le lavorazioni caratterizzanti le sagre, ad integrazione di quelli cui rinvia l'articolo 2, comma 3, lettera a) della *Legge regionale*:
 - a) anatra arrosto;
 - b) strozzapreti;
 - c) salmerino;
 - d) barbazza;
 - e) stinco;
 - f) gnocchi al sugo di capra;
 - g) prosciutto e tartufo;
 - h) ciriole;
 - i) gnocchetto collescipolano;
 - j) marroni.
2. Tale riconoscimento tiene conto delle relazioni presentate dagli organizzatori di sagre in allegato alle domande di inserimento nel relativo calendario regionale valevole per gli anni 2015 e 2016.

Art. 3 (Deroghe alla dotazione di parcheggi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b, della *Legge regionale*)

1. Nel caso di richiesta di deroga agli standard di parcheggio di cui all'art. 6 della *Legge regionale*, i competenti uffici tecnici comunali potranno accordare la medesima, anche prevedendo apposite aree temporaneamente destinate a parcheggio, in tutti i casi in cui ricorrano, rispetto all'area interessata dall'evento, le condizioni di legge o di regolamento ed in particolare quelle riferite alla circolazione, al traffico ed alla sicurezza e comunque quelle stabilite dal vigente Codice della Strada.

Art. 4

(Modalità di comunicazione dell'elenco dei fornitori delle materie prime o dei semilavorati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c, della *Legge regionale*)

1. Gli organizzatori di sagre e di feste popolari sono tenuti a comunicare formalmente al Comune, prima dell'inizio della manifestazione e del caso in allegato alla segnalazione certificata di inizio dell'attività di somministrazione di cui all'art. 41, D.L. n. 5/2012, convertito con modificazioni in L. n. 35/2012, l'elenco dei fornitori delle materie prime e dei semilavorati utilizzati per l'occasione.
2. Tale elenco dovrà comunque essere disponibile presso il luogo di svolgimento della manifestazione al fine di consentire eventuali controlli.

Art. 5

(Svolgimento delle sagre e delle feste popolari, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. d, della *Legge regionale*)

1. Nel caso di richieste riferite a sagre e/o feste popolari tra loro anche in parte sovrapposte e nel caso in cui non risulti praticabile una rimodulazione delle date da parte di uno dei soggetti organizzatori, la priorità viene accordata in base al principio della prevenzione temporale e pertanto al richiedente che abbia presentato per primo una domanda completa di tutte le informazioni e/o della documentazione prevista dalla modulistica regionale di riferimento.
3. Nel caso di domande successivamente integrate, per la finalità di cui al precedente comma 1. si tiene conto della data di effettuazione di tale complessiva integrazione.
4. Si intendono sovrapposte due o più manifestazioni disciplinate dalla *Legge regionale* che si intendano organizzare nella medesima località in periodi anche parzialmente coincidenti.
5. La facoltà di coordinamento con gli altri comuni limitrofi ed altri soggetti, prevista dall'art. 7, comma 1, sub lett. d), della *Legge regionale*, potrà essere attivata in presenza di particolari esigenze che ne suggeriscano il ricorso.

Art. 6

(Spostamento di luogo e di data delle sagre e delle feste popolari, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. e, della *Legge regionale*)

1. Lo spostamento di luogo e/o di data di svolgimento di una sagra o di una festa popolare può essere autorizzato ricorrendo motivi eccezionali, i quali comportino una comprovata impossibilità di svolgimento della manifestazione, a condizione che non ricorrano ulteriori elementi ostativi di legge e/o di regolamento e che venga comunque rispettato il principio di non sovrapposizione anche parziale con altre sagre o feste popolari nei termini di cui al precedente art. 5, comma 4.

Art. 7
**(Raccolta differenziata e materiali biodegradabili e compostabili,
ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f, della Legge regionale)**

1. Gli organizzatori di sagre e di feste popolari sono tenuti ad effettuare la raccolta differenziata con le modalità previste dal gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani per le seguenti frazioni merceologiche:
 - a) organico; b) vetro; c) plastica; d) alluminio; e) carta e cartone; f) oli usati.
2. Per le finalità di cui al precedente comma 1., i precitati organizzatori dovranno concordare con l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti urbani, il sistema di raccolta differenziata e di smaltimento di quelli prodotti in occasione di tali manifestazioni, con assunzione di eventuali oneri a totale carico dell'associazione o dell'ente promotore.
3. Gli stessi suindicati organizzatori sono altresì tenuti ad utilizzare in tali occasioni esclusivamente piatti, bicchieri e posate riutilizzabili e/o monouso biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432/2002.

Art. 8
**(Criteri in materia di orari di svolgimento e di emissioni sonore,
ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. g, della Legge regionale)**

1. Gli orari di svolgimento delle sagre e delle feste popolari, oltreché quelli relativi alle emissioni sonore in tali occasioni tramite l'utilizzo di relative apparecchiature di riproduzione, dovranno essere individuati tramite specifiche ordinanze sindacali tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) limiti stabiliti sulla scorta di eventuali provvedimenti in materia di zonizzazione acustica;
 - b) bilanciamento e contemperamento del diritto al riposo delle persone ed alla pubblica quiete rispetto agli orari di tradizionale chiusura delle manifestazioni, con l'indirizzo di distinguere i medesimi a seconda delle giornate di svolgimento ed in particolare limitandoli nel caso in cui le stesse siano seguite dalle giornate feriali dal martedì al venerdì incluso.

Art. 9
(Ulteriori disposizioni)

1. Nei 7 giorni immediatamente precedenti o successivi allo svolgimento di una sagra, di una festa popolare o di una riunione straordinaria di persone, non è consentito lo svolgimento sulla medesima area di un'altra manifestazione appartenente ad una di tali tipologie. Il conteggio di tale periodo di interruzione si effettua cominciando dal giorno successivo a quello di termine della prima manifestazione.
2. Per quanto concerne la somministrazione in occasione di riunioni straordinarie di persone si applica la procedura di segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 41, D.L. n. 5/2012, convertito con modificazioni in L. n. 35/2012, laddove la durata della medesima non superi 5 giorni. In caso di durata superiore dovrà essere formalizzata la segnalazione certificata di inizio attività di cui, in particolare, all'art. 64, D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.
3. Si applicano altresì alle precitate riunioni straordinarie di persone tutte le disposizioni non incompatibili di cui al presente Regolamento ed in ogni caso quelle [di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 del medesimo](#).
4. Il termine di presentazione delle domande per l'inserimento nel calendario regionale delle sagre e delle feste popolari, fissato all'art. 8, comma 3, della *Legge regionale* in gg. 60 giorni precedenti la manifestazione, può essere ridotto a non oltre gg. 40, decorsi i quali tali richieste sono ritenute irricevibili, in presenza di eccezionali e comprovati motivi e comunque a

condizione che nessuno degli eventi in calendario richieda la convocazione della Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli.

5. Nel caso di sagre caratterizzate da prodotti tipici locali e/o da preparazioni o lavorazioni non ricompresi nell'elenco cui rinvia l'[articolo 2, comma 3, lettera a\)](#) della Legge regionale, ovvero in quello di cui al [precedente art. 2, comma 1.](#), la relativa richiesta di riconoscimento ai fini del rilascio dell'attestazione di sagra dell'Umbria dovrà essere accompagnata da una relazione di parte, nella quale dovrà essere riportata la descrizione del prodotto, oltrechè della sua lavorazione e preparazione, assieme all'indicazione della sua rappresentatività culturale rispetto al territorio ove si intende svolgere la manifestazione.

Art. 10 (Sanzioni)

1. Fatte salve diverse sanzioni amministrative, oltreché salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 480,00, con possibilità di pagamento in misura ridotta della somma pari a euro 160,00.

Art. 11 (Abrogazioni)

1. Il Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48/2002 e s.m.i. è abrogato.

Art. 12 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni procedurali approvate con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 25.02.2015 cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento sono comunque di maggior rilevanza e pertanto prevalgono rispetto a qualsiasi altra precedente disposizione comunale.